



CITTÀ DI TERAMO

IL SINDACO

Prot. n. 27524
del 21-5-2020

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali
c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci n.4
67100 L'Aquila
PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Dott. Gianguido D'Alberto, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Teramo, Provincia di Teramo

RIVOLGE

la seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Com'è noto l'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) secondo cui "*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25*

maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione." ha reintrodotta nell'ordinamento la possibilità di accantonare una quota del gettito tributario in un apposito Fondo, da utilizzare per il potenziamento della gestione delle entrate, ivi compresa l'incentivazione del personale a ciò dedicato.

La questione dibattuta riguarda la corretta interpretazione dell'espressione "i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267", che costituisce condizione di applicazione della norma richiamata.

In altre parole, si chiede di conoscere se occorre fare riferimento ai termini testualmente indicati nel citato D.lgs. n.267/2000 o possano intendersi anche i termini come prorogati.

Con delibera 18 settembre 2019, n. 52, la Corte dei conti-Emilia Romagna, nell'esprimersi in relazione alla possibilità di destinare incentivi economici a favore di dipendenti per lo svolgimento di attività correlate all'accertamento dei tributi comunali, ha stabilito che il termine per l'approvazione del bilancio indicato nella normativa soprarichiamata, è da intendersi il 31 dicembre dell'anno di riferimento, *ex art. 163, comma 1, TUEL*, e non anche il termine differito di cui all'*art. 163, comma 3*, dello stesso decreto, così che, nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione dell'ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, ancorché per effetto di proroghe normativamente disposte, il legislatore, "limita l'attività gestionale dell'ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al

personale", ..."in base alla sottesa considerazione concernente la fase di criticità in cui versa quell'ente che non sia in grado di corrispondere al fondamentale obiettivo della tempestiva approvazione del bilancio di previsione...".

Queste conclusioni sono peraltro in contrasto con le più che ragionevoli considerazioni formulate dall'IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Fondazione ANCI), che, ancor prima dell'intervento della Corte dei Conti, aveva ritenuto con nota di approfondimento del 28/02/2019 che il riferimento al termine di adozione del bilancio di previsione è da intendersi riferito anche all'eventuale proroga rispetto al termine ordinario del 31 dicembre, per cui per il 2019 occorre avere riguardo alla data del 31 marzo 2019, ex *D.M. Interno 25 gennaio 2019*; ciò atteso che, se il legislatore avesse voluto fare espresso riferimento ai termini non prorogati ma ordinariamente previsti dal TUEL, lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione e del 30 aprile per il rendiconto, modalità peraltro adottata dal comma 905 della stessa legge di bilancio 2019 (il *comma 905, art. 1, L.n. 145/2018*, infatti, limita l'applicazione di talune semplificazioni amministrative ai "comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente...").

Ciò vale in particolar modo per il bilancio di previsione, rispetto al quale deve trovare piena applicazione l'art. 162, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui *"il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento"*.

A favore di ciascuna delle interpretazioni militano argomentazioni ugualmente condivisibili, sicchè si chiede di conoscere il parere di Codesto on. Collegio in merito alla corretta interpretazione della disposizione sopra richiamata.

Specialmente in quanto appare innegabile che sempre più spesso il termine di approvazione dei documenti contabili sopra richiamati viene ad essere prorogato per cause oggettive, estranee all'Ente e che prescindono dalla sussistenza di una situazione di criticità economico-finanziaria in cui

verserebbe l'Ente medesimo (ad es.: sisma, emergenza sanitaria da Covid -19).

Pertanto si chiede, con riferimento alla possibilità di istituire l'incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e tenuto conto del disposto di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018, se il termine per l'approvazione del bilancio debba intendersi solo con riferimento al 31/12 dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 o possa essere correttamente riferito al termine differito, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, con apposita legge e/o decreti ministeriali.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, tenuto conto degli immediati riflessi che l'istituzione dell'incentivo presenta in relazione all'accertamento, da parte del Comune, dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti ed in quanto consente di indicare principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse un'analogha problematica interpretativa.

Le norme riguardanti il quesito sono:

Art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

non risultano.

Si segnala la nota di approfondimento del 28/02/2019 dell'IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Fondazione ANCI).

Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti:

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA - Deliberazione n. 52/2019



Firma del Legale Rappresentante
IL SINDACO
Dott. Gianguido D'Alberto